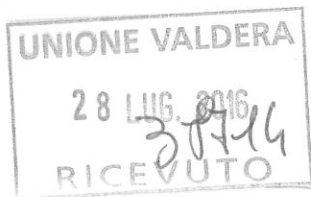


Prefettura Pisa
Prot. Uscita del 27/07/2016
Numero: **0025661**
Classifica: PA02.21



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Pisa, data del protocollo



Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di
CASTELLINA MARITTIMA

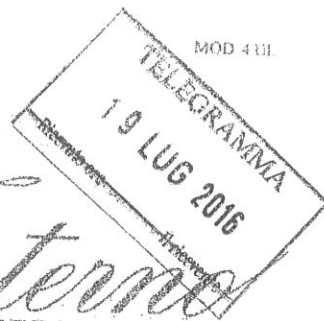
OGGETTO: Commercio elettronico di auto usate – Sede dell'impresa presso l'abitazione del titolare – Mancata indicazione del luogo in cui viene custodita la merce in vendita.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette copia della ministeriale prot. nr. 557/PAS/U/011753/13600.A(8) del 18 luglio 2016, concernente l'oggetto.

IL VICE PREFETTO

Foligno

cr



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

OGGETTO: Commercio elettronico di auto usate - Sede dell'impresa presso l'abitazione del titolare - Mancata indicazione del luogo in cui viene custodita la merce in vendita

AL COMUNE DI
(Rif. n. 5354 del 20.6.2016)

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

e, p.c.:

ALLE PREFETTURE - U.T.G.

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto Comune chiede, con riferimento ad una segnalazione certificata di inizio attività di vendita di auto usate *on-line*, ricevuta tramite il sito '*impresainungiorno.gov*', se sia necessario disporre di locali fisici commerciali per la formale sottoscrizione dei contratti di vendita e se sia prescritto che presso gli stessi locali siano tenuti i veicoli oggetto di tale commercio, ovvero se detta sottoscrizione possa intervenire anche presso la residenza del titolare, indicata quale sede dell'impresa.

Poiché pervengono a quest'Ufficio con sempre maggior frequenza quesiti relativi al regime giuridico di attività commerciali soggette a regime di polizia amministrativa statale svolte attraverso *Internet*, pare opportuno inviare la presente nota, che propone alcune delle situazioni più ricorrenti, anche alle Prefetture e alle Questure, per quanto di rispettivo interesse.

Va premesso che il Comune richiedente cita un passaggio di una pregressa nota di quest'Ufficio in cui si afferma che materialmente la vendita di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi *on-line*, poiché, in virtù della necessaria trascrizione al PRA, l'atto di cessione deve essere redatto nelle forme previste (scrittura privata autenticata ovvero c.d. *forma solenne*), che richiedono necessariamente l'incontro fisico dell'acquirente e del venditore ai fini della sottoscrizione del relativo contratto.

Pare doveroso rappresentare che tale interpretazione, seppure conforme a quanto ritenuto dal TAR Lazio, Sezione II^a Ter, con sentenza 18.2.2014, n. 1918¹, non è in pieno accordo con una più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V^a, sent. n. 1851 del 5 maggio

¹ Con la conseguenza, per detto TAR, che l'attività di vendita di auto nuove o usate non potrebbe essere esercitata mediante il commercio elettronico di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 114/1998, trattandosi di beni mobili registrati, per cui è necessaria la sottoscrizione del contratto di compravendita, anche ai fini della successiva trascrizione al P.R.A. Ciò, tenuto conto anche dell'esclusione disposta dall'art. 11, lett. b) del D.Lgs. 09/04/2003, n. 70.

sZ





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

scorso), che ha riformato quella sentenza, sul rilievo che detto incontro e la sottoscrizione del contratto di vendita, non sono richiesti dalla legge ai fini della validità e dell'efficacia del contratto stesso tra le parti stipulanti, che si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi altro bene mobile, per mezzo del semplice consenso tra le parti.

La forma scritta, con relativa autenticazione, è richiesta – osserva il Consiglio di Stato – ai soli fini della trascrizione al P.R.A., che però non costituisce requisito di validità del trasferimento nei rapporti tra le parti, ma mero mezzo di pubblicità nei confronti di terzi, inteso a dirimere potenziali contrasti tra più aventi causa dello stesso venditore, sicché la successiva *'trascrizione al P.R.A. costituisce una fase del tutto eventuale, essendo rimessa alla volontà dell'interessato la facoltà di richiederla'*².

Ciò premesso, deve rappresentarsi che non attengono alla disciplina di pubblica sicurezza, bensì a quella civilistica e commerciale, sia la questione delle modalità e del momento di perfezionamento dei contratti di vendita di automobili usate quando viene utilizzato il mezzo elettronico, sia la conseguente questione dell'ammissibilità o meno di tale commercio ai sensi del D.Lgs. 09/04/2003, n. 70, sicché quest'Ufficio ritiene di doversi limitare a prendere atto del contrasto giurisprudenziale cui si è fatto cenno.

L'ordinamento di pubblica sicurezza si preoccupa unicamente di imporre a coloro che esercitano il commercio di cose usate di valore (tra cui, ovviamente, le automobili) gli obblighi di comunicazione preventiva al Comune (art. 126 TULPS), di identificazione dell'altro contraente e di annotazione delle sue generalità su di un registro giornale vidimato, riportante anche i dati essenziali di ciascuna transazione (art. 128 TULPS), nonché l'obbligo di soggezione ai controlli di polizia amministrativa, intesi alla prevenzione e al contrasto di reati quali il furto, la ricettazione o il traffico delle cose usate compravendute.

Sotto questi profili, pare doversi precisare che:

1. quali che siano le modalità di vendita, il commerciante di oggetti di valore usati, è comunque tenuto ad adempiere al citato obbligo di identificazione personale dei clienti, disciplinato dagli artt. 128 TULPS e 247 Reg. TULPS in relazione ad ogni atto di acquisto o di cessione; tale identificazione presuppone necessariamente il contatto fisico tra le parti e l'esibizione dell'originale di un documento d'identità, non essendo ammesse né forme di identificazione a distanza oppure *on-line*, attraverso copie o file riproducenti il documento stesso, di cui è nota la facilità di alterazione o manipolazione con programmi di facile uso e disponibili a chiunque, né modalità indirette (ad es.: quelle in

² Quindi, non essendo richiesto l'intervento di alcun particolare organo pubblico ai fini della conclusione del contratto, per il Consiglio di Stato, a differenza del TAR, questo tipo di vendita *on-line* non incapperebbe nell'esclusione di cui all'art. 11, lett. b, citato nella nota precedente e sarebbe perciò consentito



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

uso negli 'Internet points', mediante *sim card* telefoniche, o altre modalità, trattandosi di possibilità ammesse dalla P.A. solo in virtù di peculiari provvedimenti legislativi); conseguentemente è comunque indispensabile, pena l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 128 TULPS, l'incontro fisico tra venditore e acquirente on-line.

2. La fissazione della sede commerciale dell'impresa presso la residenza del titolare, se potrebbe non rilevare ai fini dell'obbligo di cui al punto precedente, è invece di obiettivo ostacolo all'esecuzione dei controlli di polizia amministrativa, per la tutela approntata dalla legge al domicilio delle persone.

Per questa ragione quest'Amministrazione, in presenza di esercizi soggetti a regime di polizia amministrativa statale ubicati presso private abitazioni, quando è da riconoscere la loro ammissibilità, ha sempre posto due condizioni, date dalla effettiva separazione/separabilità dei locali utilizzati quale sede dell'impresa da quelli costituenti l'abitazione del suo titolare nonché da una formale dichiarazione di disponibilità di quest'ultimo ad acconsentire comunque l'accesso degli operatori di polizia nella sua dimora, negli orari consueti, per l'esecuzione dei controlli previsti sulla generalità degli esercizi similari;

E' evidente, infatti, che il mancato rispetto di tali condizioni consentirebbe agli interessati di sottrarsi con facilità ai controlli di polizia o di renderli sostanzialmente impossibili o inutili, facendo leva sulle tutele che l'ordinamento appresta per le private dimore; inoltre risulterebbe compromessa se non preclusa l'efficacia o la possibilità stessa di provvedimenti interdittivi dell'attività in caso di abusi (ordini di sospensione o di cessazione), di fatto esonerandolo dal regime amministrativo di pubblica sicurezza con un ingiustificato regime di favore rispetto alle aziende analoghe collocate 'sulla pubblica via', in locali univocamente destinati all'esercizio dell'attività d'impresa.

3. L'indicazione del luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita è da ritenere certamente doverosa, poiché la sua mancanza rende impossibile eseguire i riscontri che costituiscono l'oggetto stesso dei controlli in discorso, riguardanti essenzialmente la corrispondenza tra le annotazioni sul predetto registro giornale e la merce effettivamente disponibile per la vendita.

Per quanto precede pare potersi concludere che le indicazioni riportate nella segnalazione certificata di cui si tratta siano comunque insufficienti rispetto a quanto necessario ai fini del rispetto della legislazione di pubblica sicurezza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castresc De Rosa